



Comune di Sanza

Provincia di Salerno

web www.comune.sanza.sa.it

e mail info@comune.sanza.sa.it

Piazza XXIV Maggio - 84030

☎ 0975/322536/322766 📠 0975/322626

Regolamento Comunale sull'utilizzo delle piante secche

- **Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 23 settembre 2000**
- **Entrato in vigore il 1 gennaio 2001.**

Articolo 1

1. Il presente "**Regolamento comunale sull'utilizzo delle piante secche**" disciplina l'utilizzazione, esclusivamente da parte dei cittadini residenti, di piante secche, per legna da ardere e/o per tavolate, ritraibili da boschi di proprietà comunale il cui deperimento è dovuto ad agenti fitopatogeni e/o avversità atmosferiche.
2. Per la domanda e l'assegnazione di piante secche vanno osservate le norme e le condizioni stabilite dal presente "Regolamento".

Articolo 2

1. Possono essere concesse solo piante secche, sradicate e/o in piedi, completamente prive di parti verdi e vegetanti, di cui sia chiara la natura non dolosa dell'evento.

Articolo 3

1. I cittadini residenti che intendono avvalersi della possibilità di utilizzo di piante secche devono presentare apposita domanda al Comune di Sanza nel periodo dell'anno che va dal 15 (quindici) aprile al 15 (quindici) ottobre; i modelli di domanda saranno disponibili presso l'Ufficio protocollo comunale.
2. Le domande presentate prima del 15 aprile e quelle presentate dopo il 15 ottobre non saranno prese in alcuna considerazione ai fini dell'assegnazione disciplinata dal presente Regolamento.

Articolo 4

1. Ciascun cittadino residente non può avanzare più di una domanda in un anno; non può chiedere più di 20 (venti) quintali di legna da ardere da piante secche né più di 2 (due) metri cubi di tavolate da piante secche; non possono fare richiesta di assegnazione più persone dello stesso nucleo familiare.

Articolo 5

1. Le domande saranno trasmesse al Comando di Polizia Municipale che ne curerà la trascrizione in apposito Registro sul quale saranno poi altresì riportati la data del sopralluogo, l'importo della valutazione, il pagamento e la data di utilizzo.

Articolo 6

1. Gli Agenti di Polizia Municipale entro trenta giorni dalla data della domanda, avvalendosi per propria cura della collaborazione del locale Comandi di Stazione Forestale se disponibile, rispettando rigorosamente l'ordine cronologico delle istanze, provvederanno al sopralluogo e alla trasmissione dei dati dendrometrici rilevati al responsabile del Servizio Boschi Comunali.

Articolo 7

1. L'assegnazione delle piante secche di cui presente Regolamento non è a titolo gratuito ma sempre oneroso salvo che si tratti di legna secca rientrante nel diritto di legnatico quale uso civico.
2. Per uso civico si intende la raccolta da parte dei cittadini residenti di legna dissecata giacente per terra, in boschi comunali, di diametro non superiore a 6 (sei) centimetri e per il cui utilizzo non sia necessario ricorrere all'uso di motosega.
3. L'onere da pagare per la legna da ardere da piante secche, di essenze diverse, è di **£. 8.000 (lire ottomila)**, ora **€ 4,13** per ogni quintale di legna ritraibile da zone o località comunali poste sino a 800 metri di altezza sul livello del mare ; tale onere si riduce di **£. 1.000 (lire mille)**, **€ 0,516**, per ogni quintale di legna ritraibile da zone o località Comunali poste oltre gli ottocento metri con progressione di quattrocento metri così che gli oneri diversificati risultano i seguenti :
o legna da ardere da piante secche **sino a 800 m. s.l.m =£. 8.000(ottomila), ora € 4,13 al q.le;**

- ∂ legna da ardere da piante secche **sino a 1.200 m. s.l.m. =£. 7.000(settemila), ora € 3,61 al q.le;**
- ∂ legna da ardere da piante secche **sino a 1.600 m. s.l.m. = £. 6.000(seimila), ora € 3,10 al q.le.**
4. L' onere da pagare per il tavolate da piante secche, di assenze diverse , dal diametro pari o superiore a 14 centimetri è di lire 400.000 (lire quattrocentomila) al metro cubo, senza alcuna diversificazione per altimetria delle zone o località comunali di ritraibilità.

Articolo 8

1. Gli Agenti della Polizia Municipale provvederanno a comunicare , al cittadino che ne ha fatto domanda ,sia l' assegnazione delle piante secche che la somma da versare nell' importo determinato dal Responsabile del Servizio Boschi Comunali sulla base dei dati dendrometrici.

Articolo 9

1. L' assegnazione di piante secche dovrà presentare agli Agenti di Polizia Municipale , almeno quindici giorni prima del taglio:
- **la ricevuta del versamento fatto sul conto corrente postale n. 15763840 intestato "Comune di Sanza - Servizio di Tesoreria" o sul c.c.b. n. 105298 intestato al Comune di Sanza - Servizio di Tesoreria presso la Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo - Agenzia di Sanza - Tesoriere Comunale;**
 - **la comunicazione della data di utilizzazione e di trasporto del materiale legnoso.**

Articolo 10

1. Ferma restando l'autonomia potestà sanzionarla degli organi dello Stato e della Regione, per quei cittadini che si appropriano di piante secche senza la dovuta autorizzazione o che superino le quantità loro assegnate, verrà applicata una sanzione amministrativa pari a **£. 40.000(lire quarantamila), ora € 20,66,** per ogni quintale di legna da ardere di essenze miste e pari a **£. 2.000.000 (lire duemilioni), ora € 1.032,91,** per ogni metrocubo di tavolate di essenze miste.

Articolo 11

1. Gli Agenti della Polizia Municipale trasmetteranno al Comando della Locale Stazione Forestale, nello spirito di collaborazione a tutela del patrimonio forestale e ambientale e per quanto di competenza, sia copia delle comunicazioni di utilizzazione e di trasporto.

Articolo 12

1. I cittadini che dovessero incorrere nelle sanzioni di cui al precedente articolo 10 del presente Regolamento saranno esclusi dal diritto di assegnazione per un periodo di almeno 5 (cinque) anni consecutivi.

Articolo 13

1. Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche sono adottati, approvati e pubblicati secondo le norme statutarie previste per i regolamenti comunali.